



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Decreto direttoriale 1 ottobre 2018 e s.m. riguardante modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2 del D.M. 7 febbraio 2018. Modifiche e integrazioni per adeguare la realizzazione e la rendicontazione dei progetti approvati alla situazione di emergenza connessa all'epidemia da COVID-19.

Il Direttore Generale

VISTO il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 1 ottobre 2018, come modificato dal successivo decreto 12 novembre 2018, con cui sono state individuate le modalità, i termini e criteri per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2 del D.M. 7 febbraio 2018;

VISTO il decreto direttoriale della DGMCCVNT del 19 aprile 2019, come rettificato dal Decreto direttoriale del 7 giugno 2019, con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e determinato l'importo del finanziamento concesso in via provvisoria di cui all'art. 11 co.1 del DD 1 ottobre 2018 e s.m.;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

VISTI i successivi Decreti attuativi, tra i quali il DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato nella GU dell' 8 marzo, n. 59), 9 marzo 2020 (pubblicato nella GU del 9 marzo, n. 62) e 11 marzo 2020 (pubblicato nella GU dell'11 marzo, n. 64), e da ultimo il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 (pubblicato nella GU del 25 marzo 2020 n.79), il DPCM dell'1 aprile 2020 (pubblicato nella GU del 02.04.2020 n.88) e DPCM 10 aprile 2020, (pubblicato nella G.U. n.97 del 11.04.2020), DPCM 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n.108 del 27.04.2020), in base ai quali sono estesi a tutto il territorio nazionale la chiusura di scuole ed Università i divieti di eventi e di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono disposte chiusure di attività commerciali nonché le ulteriori limitazioni alla circolazione delle persone e raccomandato l'utilizzo di forme di lavoro agile e di forme di didattica e formazione a distanza, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;

CONSIDERATO l'impatto che le misure sopra rappresentate hanno determinato o determineranno in termini di difficoltà o impossibilità di realizzare le attività preventivate nei progetti presentati ed approvati ai sensi del DD 01.10.2018, che in diversi casi prevedevano eventi aperti in locali e luoghi pubblici, privati, scuole di ogni ordine e grado o altre iniziative al momento limitati o vietati dai provvedimenti emergenziali sopra richiamati;

VISTO il decreto direttoriale della DGMCTCNT del 17 marzo 2020 con il quale, in considerazione allo stato di emergenza in essere e alle misure urgenti adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato modificato l'art. 6 del DD 1° ottobre 2018 prevedendo una proroga dei termini di realizzazione, da 18 a 24 mesi, dei progetti in argomento allo scopo di riscadenzare e adeguare le attività programmate e finanziate dal suddetto bando, che non possono essere realizzate;

TENUTO CONTO che l'incerto evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia non consentono di prevedere la cessazione dell'emergenza e delle conseguenti misure restrittive;

CONSIDERATA pertanto la situazione di eccezionalità determinata dall'attuale emergenza sanitaria e quindi la necessità di agevolare il più possibile la continuità nello svolgimento dei progetti approvati, sia in termini di realizzazione dell'attività, per gli evidenti vantaggi di assistenza ai consumatori che ne possono derivare, che di rendicontazione delle spese sostenute, anche ai fini dell'erogazione di una seconda quota di finanziamento ed in considerazione delle varie difficoltà gestionali per i soggetti proponenti che l'attuale situazione sta determinando;

RITENUTO, pertanto, necessario adottare ulteriori interventi di modifica del DD 1° ottobre in ragione delle motivazioni sopra specificate;

DECRETA

Art. 1

Sulla base di quanto premesso il decreto direttoriale 1 ottobre 2018 e s.m. è modificato come segue:

1. L'articolo 12 "Erogazione del finanziamento", comma 1, lett. b), è così sostituito e integrato:

"b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile in fase intermedia per ciascuna associazione del gruppo, con il limite massimo del 40% del finanziamento riferito alla quota di ciascuna associazione, previa richiesta congiunta da parte di tutte le associazioni, presentata dalla capofila, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione di almeno il 30% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento (completa dei titoli di spesa e relativa documentazione di pagamento), e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere;

b.1) alternativamente, in caso di comprovate difficoltà nell'effettuare la rendicontazione congiunta di cui al punto b) a causa all'emergenza COVID 19, una seconda quota a titolo di anticipazione, pari all'importo rendicontato e ritenuto ammissibile in fase intermedia, relativamente a ciascuna associazione del gruppo con il limite massimo del 40% della quota di finanziamento provvisoriamente ammesso spettante alla singola associazione, previa richiesta, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, sottoscritta e inviata da parte dell'associazione capofila. Tale richiesta deve essere corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento), di almeno il 30% del costo del progetto ammesso a finanziamento, sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione alla quale si riferisce la rendicontazione e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere.

La richiesta di erogazione, opportunamente sottoscritta digitalmente, dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione V all'indirizzo PEC dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it (salvo successive variazioni di casella che saranno opportunamente comunicate), insieme alla documentazione contabile ed unitamente al file Excel relativo al progetto operativo, denominato "rendiconto". Nel caso in cui, a causa delle dimensioni della documentazione a supporto della rendicontazione, non fossero possibili trasmissioni via PEC, la stessa può essere trasferita mediante idonei sistemi di trasferimento di documenti, avendo cura di inviare via PEC idonea e precisa distinta dei documenti trasmessi".

2. L'art. 13, comma 2, lettera b) è così sostituito ed integrato:

"b) spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi e rimborsi spese documentate dei volontari: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari o prodotti portatili equivalenti), da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, o per l'adeguamento al progetto dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti e servizi specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi; rimborsi spese documentate per i volontari, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, relativamente a specifiche attività svolte per il progetto".

3. All'art. 13, il comma 4, dopo il punto è aggiunta la frase:

"Tali limiti devono essere rispettati in occasione della richiesta del saldo finale del progetto."

4. All'articolo 14 comma 1 è inserito il comma 2:

"2. Con specifico riferimento alla rendicontazione della II quota di cui all'art. 12, comma 1, lett. b e b1), ferma la presentazione del rapporto dettagliato sulle attività rendicontate, unitamente alla valida documentazione contabile di spesa (es. fatture, notule, buste paga ecc.) e l'attestazione del buon esito del pagamento (bonifico ed estratto conto), l'associazione dovrà specificare all'interno del citato rapporto con riferimento a ciascun titolo di spesa, la documentazione che, pur obbligata a presentare secondo le "Linee guida alla rendicontazione", si riserva di trasmettere appena la situazione di emergenza lo renderà possibile e comunque non oltre i termini di trasmissione del terzo monitoraggio."

5. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis (Rimodulazioni dei progetti a seguito dello stato di emergenza COVID-19):

1. Qualora, a causa delle limitazioni dovute all'epidemia COVID-19, non sia possibile realizzare tutte le attività come programmate e risultanti dal progetto approvato, il soggetto beneficiario può proporre la modifica delle attività previste adeguandone l'attuazione alla situazione di emergenza sopra evidenziata, anche alla luce dell'ulteriore termine previsto per il completamento dei progetti. Qualora dette attività

non risultino in alcun modo realizzabili, il progetto può essere rimodulato per quelle azioni non realizzabili, mediante iniziative o azioni finalizzate ad assicurare una maggiore e più efficace assistenza ai cittadini – consumatori per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria, nell'ottica delle finalità identificate dai progetti medesimi.

2. Ciascuna eventuale modifica, di cui al paragrafo precedente, andrà comunicata, almeno entro 20 giorni prima dalla loro realizzazione, alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - Divisione V, mediante trasmissione da parte dell'associazione capofila all'indirizzo PEC dgmccvnt.div05@pec.mise.gov.it (salvo successive variazioni di casella che saranno opportunamente comunicate), ai fini della valutazione circa la compatibilità delle nuove iniziative con gli obiettivi e i risultati del progetto inizialmente approvato, nonché al fine dell'ammissibilità delle spese di cui all'art. 13 e della valutazione dei criteri di cui all'art. 16, lett. a) e c).

Tutte le modifiche approvate devono essere registrate nel relativo "progetto operativo" da trasmettere, aggiornato, alla Direzione, non oltre il termine massimo del mese di ottobre 2020".

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero www.mise.gov.it e della pubblicazione viene data informazione diretta agli interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
(*avv. Loredana Gulino*)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.
82/2005 e s.m.